



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO TARI

Il Dirigente dell'Area 3, in attuazione della deliberazione G.C. n. 233 del 30/07/2019

EMANA

il seguente bando di concorso che stabilisce i requisiti soggettivi dei richiedenti e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi comunali per il sostegno al pagamento della TARI

**ARTICOLO 1
REQUISITI**

Possono beneficiare dei contributi suddetti i cittadini residenti

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40; residenza, per i cittadini non comunitari, da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria in analogia con quanto disposto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.
- b) residenza anagrafica nel Comune di Santa Margherita Ligure da almeno due anni consecutivi. Tale requisito dovrà essere posseduto alla data di emanazione del Bando e dovrà essere mantenuto fino alla data di approvazione degli elenchi.
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna non superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti e canone di locazione non superiore ad € 8400 annui,

ovvero

- d) proprietà del solo alloggio di residenza il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Santa Margherita Ligure (€ 126.821,54);

inoltre :

- e) non titolarità, con esclusione del solo alloggio di residenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Santa Margherita Ligure (€ 126.821,54);
- g) non aver alienato o donato immobili negli ultimi cinque anni né da parte del richiedente né da parte

di alcun membro della famiglia.

- h) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 17.650,00 nel caso di alloggio in locazione ovvero € 15.000,00 nel caso di alloggio in proprietà

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modi fiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n° 130.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai **coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati**, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando.

ARTICOLO 2 CONTRIBUTO TEORICO

Il contributo verrà erogato, compatibilmente con le risorse di bilancio, in base alla sottostante tabella

Isee conduttori	Isee proprietari	Percentuale contributo
0-6000	XXXXXXXXXXXXXXXX	100%
6001-8000	0-6000	75%
8001-12000	6001-8000	60%
12001-15000	8001-12000	30%
15001-17650	12001-15000	15%

ARTICOLO 3 MODALITA' E TERMINI DI EROGAZIONE

La domanda deve essere redatta unicamente su apposito modello che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Casa del Comune – Corso Matteotti 75 III piano -- o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), o dal sito Internet del Comune di Santa Margherita Ligure - **a partire dal 26/08/2019**

TERMINE DI PRESENTAZIONE: La domanda dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo - P.zza Mazzini 46 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in alternativa, essere inviata a mezzo raccomandata A/R, con allegata una fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale), **entro il 27/09/2019 (termine ultimo perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo).**

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

- fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale)
- copia fotostatica del modello F24

L'Ufficio, ai fini dell'ammissibilità al contributo, provvederà a:

- verificare la regolarità della domanda presentata;
- acquisire d'ufficio la documentazione di cui alla Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica

- Amministrazione e della Semplificazione;
- acquisire, se necessario, ulteriori informazioni da parte dell'istante in mancanza di espressa dichiarazione sulla domanda;
 - respingere le domande:
 - presentate da un soggetto diverso dal contribuente
 - prive della firma
 - non corredate dalla fotocopia del documento d'identità del firmatario della domanda o di copia fotostatica del modello F24,
 - provvedere alla formazione dell'elenco in ordine alfabetico dei soggetti aventi diritto sulla base di quanto previsto dai presenti criteri;

E' fatto riserva di poter modificare l'elenco nel caso di:

- ✓ Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;

E' fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 5- 6 del presente bando.

Qualora lo stanziamento comunale risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, l'Ufficio procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

a seguito di ammissione al fondo i competenti servizi emetteranno un mandato di pagamento collegato al modello F24 allegato. Il contribuente pagherà l'intero ma riceverà contestualmente il contributo concesso. Pertanto l'esborso effettivo sarà al netto del contributo.

Non saranno ad alcun titolo o per qualsiasi ragione saldate somme in contanti, eventuali rimborsi dovuti al già avvenuto pagamento delle somme saranno oggetto di autonoma richiesta di rimborso, corredata di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da presentare all'Ufficio protocollo del Comune.

Il mancato ricevimento del contributo non può essere imputato all'Ufficio nel caso di mancata tempestiva comunicazione di variazione di dati che dovranno pervenire prima della redazione dell'elenco degli aventi diritto.

ARTICOLO 5 CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, annualmente l'ufficio competente è tenuto a promuovere controlli a campione delle certificazioni I.S.E.E. La percentuale di controlli non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% delle certificazioni presentate per ciascun servizio o prestazione per le quali è previsto tale adempimento, salvo ed impregiudicato il diritto dovere di procedere alla segnalazione agli organismi competenti di situazioni palesemente incongrue.

ARTICOLO 6
SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo o il beneficio indebitamente erogato/beneficiario, fermo restando la responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del succitato DPR.

Considerato che l'art. 4 della legge 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del codice penale, (trattasi di indebita percezione di erogazione a danno dello stato), e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a € 3999,95.

Pertanto la competenza ad adottare ordinanza-ingiunzione, ed alla irrogazione della relativa sanzione spetta al Comune che applicherà detta sanzione nella misura massima pari al triplo dell'importo spettante. A quanto sopra provvede il Servizio comunale che ha concesso i benefici di cui trattasi.

ARTICOLO 7
MUTAMENTO SITUAZIONE FAMILIARE

Nel caso di intervenuto mutamento della situazione familiare entro il termine ultimo di presentazione della domanda è cura e responsabilità del richiedente aggiornare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

Nel caso di decesso o allontanamento del conduttore di alloggio dal territorio comunale o dall'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo, tra la data di presentazione della domanda e la data di approvazione degli elenchi degli aventi diritto, il contributo sarà devoluto a soggetto maggiorenne che, all'atto della presentazione della domanda, risulta residente con il firmatario e che continua a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi l'importo non sarà erogato fatta salva la sopravvenuta variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale di tutti i componenti il Nucleo Familiare originario.

ARTICOLO 8
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

Si informa che il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. I dati forniti verranno trattati per finalità connesse all'espletamento del procedimento per la corresponsione dei contributi del fondo comunale affitti.
2. Il trattamento sarà effettuato in modo cartaceo ed informatico
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto dell'istanza;
4. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi del Comune.
5. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure – Piazza Mazzini 46, 16038 Santa Margherita Ligure

Il Responsabile del Procedimento è Dr.ssa Alessandra Ughetti – Funzionario Incaricato di P.O. del Servizio Integrato alla Persona

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Santa Margherita Ligure, 26/08/2019

Il Funzionario Incaricato di P.O.
(Dott.ssa A. Ughetti)

